

(1) (2)

1. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all'anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l'anno in corso, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le Camere possono adottare atti di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti

[nota]Nota

(1) Articolo aggiunto dall'Art. 1 comma 1 lett. b) della Legge 13 dicembre 2024 n. 203 - Disposizioni in materia di lavoro

(2) Nota INL n. 9740 del 30 dicembre 2024 - Legge 13 dicembre 2024 n. 203 recante Disposizioni in materia di lavoro - prime indicazioni[/nota]